



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

Prot. MIUR AOO DRCA UffDIR. N. 11833

Napoli, 21.7.2008

Alla Conferenza Episcopale Campana
Sua Sede

e p. c.

Al MIUR
Direzione Generale per il personale
della scuola
ROMA

OGGETTO: Comunicazioni – CCNI sulle utilizzazioni – Orario cattedra scuola per l'infanzia.

Si comunica a codesta rev.ma Conferenza che il direttore dell'Ufficio catechistico della diocesi di Sessa Aurunca ha chiesto allo scrivente chiarimenti in ordine al contenuto dell'art. 2 – comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni; in particolare chiede di sapere se l'Amministrazione scolastica, in presenza di perdita di ore del posto/cattedra degli insegnanti di religione cattolica non deve procedere ad un diverso completamento, se la perdita è quantificabile in non più di un quinto del posto/cattedra.

Il medesimo direttore chiede, inoltre, di sapere se, in caso di soprannumerario, questo vada individuato nel rispetto della graduatoria regionale.

Tanto premesso, la scrivente Direzione Generale comunica che gli insegnanti di religione cattolica, pur assumendo la qualifica di docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, tuttavia non sono titolari di posto/cattedra, per cui non è possibile applicare alla predetta categoria il dispositivo rappresentato dal comma 5 dell'art. 2 del CCNI sulle utilizzazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione del soprannumerario, si rappresenta che la graduatoria regionale è stata stilata per l'individuazione dell'esubero e che, inoltre, con l'Intesa sottoscritta dalla CEC e dall'USR Campania, è stato stabilito che la predetta graduatoria regionale, distinta per diocesi, deve essere utilizzata per l'individuazione del soprannumerario e del perdente ore.

Si coglie l'occasione, poi, per informare che, per la scuola dell'infanzia, il posto/cattedra deve essere pari a 25 ore e la circostanza che tale limite non possa essere puntualmente raggiunto, atteso che l'insegnamento viene impartito in ciascuna sezione per un'ora e 30 minuti, non può consentire che l'insegnante sia retribuito per 25 ore e presti servizio per meno di tale numero di ore, fermo restando la condivisione del MIUR, cui la presente è inviata per conoscenza.

E' chiaro, quindi, che in tale circostanza il posto cattedra dovrà essere determinato con quote orarie della scuola dell'infanzia e con quote orarie della scuola primaria, ivi comprese due ore o un'ora di approfondimento nelle ipotesi previste.

Si prega codesta rev.ma Conferenza di diramare il contenuto della presente a tutti i direttori delle diocesi, mentre i dirigenti scolastici saranno informati a cura della scrivente Direzione.

Nel ringraziare per l'apprezzata collaborazione, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
F/to Alberto Bottino